

Fall. 141/19  
Cov. 2058/19  
Rep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 225/2019 delle istanze di fallimento,  
per la dichiarazione del fallimento di  
- , in persona del legale  
rappresentante in carica, - rappresentata e difesa dall'avv.  
- presso il cui studio è domiciliata  
proposta da

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 17.9.2019, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, per un importo complessivo di

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014.

La società convenuta si è costituita in giudizio, non opponendosi alla domanda.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio

Firmato Da: IGNAZIO TAMPONI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f68c16c6c27ae023b959e98c0baf2 - Firmato Da: CASCHILI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60dbbc67a0db1b87eccc381a71150cd



antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore  
oppure ricavi lordi superiori ad nonché alle imprese che,  
alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti

Dall'esame dei bilanci agli atti emerge la sussistenza dei requisiti di fallibilità.  
Risulta, in particolare per l'esercizio, un attivo patrimoniale pari a  
Pertanto, atteso il superamento della soglia relativa ai suddetti indicatori previsti  
dall'art. 1 cit., è certo che la convenuta sia in possesso dei requisiti per essere  
assoggettata alla disciplina fallimentare.

3. La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui è significativo riscontro  
l'esposizione debitoria nei confronti della ricorrente.

Lo stato di insolvenza è stato confermato dalla società convenuta, la quale ha  
affermato di trovarsi in una situazione di crisi irreversibile, non potendo soddisfare  
i creditori, alcuni dei quali, come quello verso un istituto di credito, viene  
soddisfatto dal socio fideiussore.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il  
fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati

l., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato  
dall'istante unitamente a quelli esposti nel bilancio ultimo depositato.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità,  
deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore  
la dott.ssa Cristiana Casula;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili  
e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 24.2.2020, ore 09.15 per l'adunanza dei creditori e per  
l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali  
su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta



precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 22/10/2019.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE



